

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2024, n. 23-8708

Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. Avvio monitoraggio preliminare delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) comprese nei parametri di cui all'allegato I B della Direttiva (UE) 2020/2184 per quanto riguarda "PFAS-totale" e "somma di PFAS" nelle acque destinate al consumo umano e approvazione del documento di "Indicazioni relative al monitoraggio preliminare di sostanze perfluoro..."



Seduta N° 459

Adunanza 03 GIUGNO 2024

Il giorno 03 del mese di giugno duemilaventiquattro alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 23-8708/2024/XI

OGGETTO:

Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. Avvio monitoraggio preliminare delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) comprese nei parametri di cui all'allegato I B della Direttiva (UE) 2020/2184 per quanto riguarda "PFAS-totale" e "somma di PFAS" nelle acque destinate al consumo umano e approvazione del documento di "Indicazioni relative al monitoraggio preliminare di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano"

A relazione di: Icardi

Premesso che:

- la Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano all'allegato I parte B, fissa le prescrizioni minime relative ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano con riferimento ai parametri chimici, rispetto ai quali stabilisce quanto segue:

"PFAS Totale 0,50 µg/l - per «PFAS — totale» si intende la totalità delle sostanze per- e polifluoro alchiliche. Tale valore di parametro si applica esclusivamente dopo l'elaborazione di orientamenti tecnici per il monitoraggio di tale parametro in conformità dell'articolo 13, paragrafo 7. Gli Stati membri possono quindi decidere di utilizzare uno o entrambi i parametri «PFAS — totale» o «Somma di PFAS».

Somma di PFAS 0,10 µg/l. Per «somma di PFAS» si intende la somma di tutte le sostanze per- e polifluoro alchiliche ritenute preoccupanti per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano di cui all'allegato III, parte B, punto 3. Si tratta di un sottoinsieme di sostanze «PFAS — totale» contenenti un gruppo perfluoroalchilico con tre o più atomi di carbonio (vale a dire – CnF2n–, n ≥ 3) o un gruppo perfluoroalchiletere con due o più atomi di carbonio (vale a dire –

$C_nF_{2n}OC_mF_{2m}$, n e $m \geq 1$)”.

La medesima Direttiva stabilisce altresì che entro il 12 gennaio 2026 gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, parte B, per quanto riguarda, tra gli altri “PFAS — totale” e “somma di PFAS”.

La Direttiva, inoltre, all'art. 13 par. 7 prevede che la Commissione europea stabilisce linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS — totale» e «somma di PFAS», compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento;

- Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n.18, in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, detta la disciplina della qualità delle acque destinate al consumo umano e all'art. 12 comma 2 dispone che, per l'adempimento dei controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano, le autorità sanitarie delle regioni adottano opportuni programmi di controllo relativi alle filiere idro-potabili che insistono sul territorio di propria competenza, nel rispetto degli obiettivi generali e dei requisiti stabiliti dall'Allegato II parte A della Direttiva (UE) 2020/2184, avvalendosi delle autorità sanitarie locali territorialmente competenti e delle Agenzie dell'SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambientale), coordinandosi con i gestori idro-potabili e tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio nelle forniture idro -potabili, laddove prevista, e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo;

- l'art. 12, comma 9, prevede altresì che il Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSia), istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.Lgs., recepisce e rende disponibili sul territorio le Linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri “PFAS-totale” e “somma di PFAS”, compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento che saranno stabiliti dalla Commissione europea;

- infine, il citato Decreto legislativo all'art. 24 dispone che il controllo, tra gli altri, delle sostanze PFAS comprese nei parametri “PFAS — totale” e “somma di PFAS” nelle acque potabili assume carattere di obbligo a partire dal 12 gennaio 2026. Entro tale data le autorità sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, parte B, per tali sostanze.

Preso atto che il DPCM del 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'allegato 1 “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica” prevede l'area di intervento B “Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati” in cui è definito il programma B4 “Tutela della salute dai fattori di rischio presenti in ambiente di vita, non confinato”. A tale proposito vengono individuati quali componenti del programma:

- *“promozione di progetti/programmi di miglioramento dell'ambiente e di riduzione dell'impatto sulla salute”;*

- *“valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizioni a fattori di rischio ambientale”;*

e le conseguenti prestazioni: *“partecipazione e supporto ad enti ed istituzioni per programmi di miglioramento ambientale, con particolare attenzione ai rapporti ambiente e salute”.*

Considerato che:

- il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, adottato con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 127/CSR, 06.08.2020) e recepito sul territorio regionale con la D.G.R. n. 12-2524 dell'11.12.2020, dedica uno specifico Macro

Obiettivo (M.O. 05) alla tematica Ambiente, Clima e Salute. Il PNP ha definito gli obiettivi e linee strategiche di intervento, tra le quali vi rientra l'adozione di interventi per la prevenzione e riduzione delle esposizioni ambientali (indoor e outdoor) e antropiche dannose per la salute e ha individuato un programma predefinito (PP9 – Ambiente Clima e Salute) che promuove l'adozione di interventi volti alla mitigazione dei rischi derivanti dall'esposizione della popolazione ad agenti chimici, fisici e microbiologici in ambienti indoor e outdoor ;

- la D.G.R. n. 16-4469 del 29.12.2021, con cui è stato adottato il Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025, che, nel Macro obiettivo (MO5-01), richiama la necessità di affrontare la questione trasversale della biodiversità e della salute umana secondo un approccio One Health, anche attraverso la stipula di accordi interistituzionali per il miglioramento della sorveglianza epidemiologica della popolazione residente nelle aree interessate da elevate criticità e pressioni ambientali;

- con la D.G.R. n. 11-7072 del 20 giugno 2023 è stato approvato l'atto di programmazione regionale denominato “Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare – PRISA 2023-2027”, il quale fornisce obiettivi strategici e indicazioni per la predisposizione della programmazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nel campo della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

Dato atto che con la D.D. n. 327 del 9 maggio 2024 del Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione sanità, avente ad oggetto “Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare PRISA 2024 – Programmazione PRISA 2024 e Manuale PRISA 2024”, sono state individuate le attività per il 2024 relative ai controlli ufficiali nel campo dell'igiene e sanità degli alimenti e delle bevande, della sanità e del benessere animale e dell'alimentazione animale, ivi compresi quelli sulle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs 18/2023.

Dato atto che, dall'istruttoria del Settore regionale “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione sanità, risulta quanto segue:

- con la D.D. n. 1924 del 29.11.2021 del citato Settore regionale, avente in oggetto “Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025. Costituzione del tavolo regionale Ambiente, Clima e Salute (TRACS) per la definizione di strategie e la gestione di interventi a tutela della salute pubblica in aree interessate da elevate pressioni ambientali e di particolare rilevanza regionale”, è stato istituito il tavolo in argomento, costituito da rappresentanti del Settore, consulenti sulle tematiche inerenti Ambiente, Clima e Salute e rischio agenti chimici e cancerogeni; ARPA Piemonte; Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; Servizio Sovrazonale di Epidemiologia (SEPI Piemonte); Centro di documentazione per la promozione della salute; Strutture ospedaliere; Università e rappresentanti delle ASL competenti per materia; il Tavolo è stato istituito al fine di rafforzare il processo di governance su Ambiente, Clima e Salute, definire strategie e gestire interventi a tutela della salute pubblica in aree interessate da elevate pressioni ambientali, caratterizzate da particolare rilevanza regionale, che necessitano di un coordinamento di livello centrale;

- le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono un gruppo di più di 4.700 sostanze chimiche di origine esclusivamente antropica, costituite da catene fluorurate di atomi di carbonio di varia lunghezza. Questi composti sono stati utilizzati a partire dagli anni '50 in numerosi prodotti di consumo e applicazioni industriali;

- caratteristica delle sostanze PFAS è quella di bioaccumularsi nell'ambiente e di ritrovarsi nella catena alimentare; la popolazione è, pertanto, potenzialmente esposta soprattutto attraverso il consumo di cibo ed acqua;

- nell'area di Spinetta Marengo, frazione del Comune di Alessandria, è localizzato un importante polo chimico comprendente industrie leader nella produzione dei composti del fluoro, da anni oggetto di attenzione da parte degli organi competenti e su di essa sono tutt'ora in corso attività per il monitoraggio, la tutela e la bonifica dell'ambiente dai rischi legati all'impiego di sostanze chimiche pericolose in alcuni processi produttivi;

- il TRACS, nel corso di una serie di incontri relativi alla sua attività istituzionale, in particolare nella seduta del 22 febbraio 2024, considerata la problematica dei PFAS nell'area di Spinetta Marengo (AL), ha ritenuto opportuno, come da verbale agli atti del citato Settore regionale competente, raccogliere informazioni in merito alla reale estensione della stessa ed estendere la ricerca all'intera territorialità regionale, al fine di individuare e, ove possibile, quantificare la presenza di tali sostanze, tramite l'analisi di acque ad uso potabile; il TRACS ha, pertanto, disposto l'istituzione di un gruppo di lavoro ristretto, composto da esperti dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) delle AASSLL, per il supporto al Settore regionale sopra richiamato nell'elaborazione di un documento di indirizzo per il monitoraggio preliminare dei PFAS nelle acque del territorio regionale destinate al consumo umano;

- con nota prot. 5077 del 23.02.2024, è stata richiesta dunque alle AASSLL una valutazione preliminare del rischio PFAS nelle acque potabili degli acquedotti presenti sul proprio territorio di competenza, da effettuarsi con il supporto di ARPA Piemonte e dei Gestori idropotabili, al fine di elaborare eventuali piani di campionamento mirati per la ricerca di PFAS nelle acque potabili;

- le AASSLL, a seguito di interlocuzioni con ARPA Piemonte e con i Gestori idropotabili, con comunicazioni agli atti del citato Settore, hanno fornito il riscontro richiesto;

- con comunicazione del 5.04.2024, ARPA Piemonte, in quanto laboratorio regionale di riferimento per l'analisi delle acque destinate al consumo umano ai sensi, da ultimo, della DGR n. 11-7072 del 20 giugno 2023, ha trasmesso al Settore un documento, agli atti del citato Settore competente, denominato "Protocollo tecnico per l'attività di campionamento e analisi", in cui ha definito il limite massimo di campioni analizzabili per il 2024 per la ricerca dei PFAS nelle acque potabili;

- in data 8.05.2024 è stato convocato dal Settore regionale "Servizi Ambientali" della Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio" un incontro, al quale ha partecipato il settore "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione sanità, con gli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO), che mantengono le relazioni con i gestori idropotabili, nell'ottica del coordinamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 12, comma 2 D.Lgs 18/2023, nel corso del quale è stato condiviso il documento di indirizzo allegato alla presente deliberazione, come da verbale agli atti dei citati Settori;

- tenuto conto che sul territorio piemontese è presente l'unico stabilimento in Italia di produzione di alcune di queste sostanze nell'area di Spinetta Marengo (AL) e condividendo gli esiti delle considerazioni svolte dal Tavolo tecnico regionale di cui sopra, si ritiene opportuno avviare sul territorio piemontese un monitoraggio preliminare dei parametri nelle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs 18/2023 limitatamente a "PFAS-totale" e "somma di PFAS", per valutare la diffusione di queste sostanze e le quantità eventualmente presenti, per gli anni 2024-2025, nelle more delle Linee guida di cui all'art. 12, comma 9 del citato D.Lgs sopra richiamate, al fine di adeguarsi tempestivamente alla sopracitata normativa in materia di qualità

delle acque destinate al consumo umano e di garantire il rispetto del termine del 12 gennaio 2026;

- tenuto conto delle indicazioni fornite da ARPA Piemonte e dalle ASL, con il supporto del gruppo di lavoro sopra citato, è stato quindi elaborato un documento relativo al monitoraggio preliminare di PFAS nelle acque destinate al consumo umano, allegato alla presente deliberazione, con cui, per consentire il controllo dei parametri nelle acque destinate al consumo umano limitatamente a “PFAS-totale” e “somma di PFAS” ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 18/2023, si forniscono indirizzi affinché possano essere adottate le misure necessarie a garantire che le acque potabili soddisfino i valori di cui all’allegato I parte B per quanto riguarda “PFAS-totale” e “somma di PFAS”.

Ritenuto, pertanto, opportuno di:

- avviare sul territorio regionale, nelle more delle Linee guida di cui all’art. 12, comma 9 del citato D.Lgs sopra richiamate, in attuazione dell’art. 24, comma 2 del D.Lgs 18/2023 e secondo le indicazioni di cui al medesimo Decreto Legislativo, un monitoraggio preliminare delle sostanze comprese nei parametri di cui all’allegato I B della Direttiva (UE) 2020/2184 per quanto riguarda “PFAS-totale” e “somma di PFAS” per il 2024-2025 nelle acque destinate al consumo umano;

- approvare, nelle more delle Linee guida di cui all’art. 12, comma 9 del citato D.Lgs sopra richiamate, gli “Indirizzi relativi al monitoraggio preliminare di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano” di cui al documento allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- demandare al Settore regionale competente “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale sanità, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel documento di cui all’alinea precedente, l’adozione di indicazioni operative, ai soggetti competenti ai sensi dell’art.12, comma 2, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n.18, necessarie per dare attuazione al presente provvedimento deliberativo.

Visti:

il Regolamento (UE) 2017/625;

la Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 dicembre 2020;

il D.Lgs 27/2021;

il D.Lgs 18/2023;

L.R. 9/2024;

la D.G.R. n. 12-2524 dell'11.12.2020;

la D.G.R. n. 16-4469 del 29.12.2021;

la D.D. n. 1924 del 29.11.2021;

la D.G.R. n. 11-7072 del 20 giugno 2023;

la DGR 5-8361 del 27 marzo 2024;

la D.D. n. 327 del 9 maggio 2024.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto non sono previsti specifici finanziamenti a carico del bilancio regionale e le Aziende svolgeranno le attività derivanti dal presente provvedimento nell’ambito delle risorse del Fondo Sanitario nazionale indistinto, annualmente assegnate in sede di riparto stanziato nel Bilancio finanziario della regione

2024-2026, per le annualità 2024 e 2025, Missione 13 – Prog. 01.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, all'unanimità,

DELIBERA

1. di avviare sul territorio regionale, nelle more delle Linee guida di cui all'art. 12, comma 9 del citato D.Lgs sopra richiamate, in attuazione dell'art. 24, comma 2 del D.Lgs 18/2023 e secondo le indicazioni di cui al medesimo Decreto Legislativo, un monitoraggio preliminare delle sostanze comprese nei parametri di cui all'allegato I B della Direttiva (UE) 2020/2184 per quanto riguarda "PFAS-totale" e "somma di PFAS" per il 2024-2025 nelle acque destinate al consumo umano;
2. di approvare, nelle more delle Linee guida di cui all'art. 12, comma 9 del citato D.Lgs sopra richiamate, gli "Indirizzi relativi al monitoraggio preliminare di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano" di cui al documento allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Settore regionale competente "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione regionale sanità, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel documento di cui all'alinea precedente, l'adozione di indicazioni operative, ai soggetti competenti ai sensi dell'art.12, comma 2, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n.18, necessarie per dare attuazione al presente provvedimento deliberativo;
4. che il presente provvedimento non comporta effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-8708-2024-All_1-2024_05_30_Indicazioni_PFAS_acque_potabili_short.pdf

1.

(omissis)



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Indirizzi relativi al monitoraggio
preliminare di sostanze
perfluoroalchiliche (PFAS) nelle
acque destinate al consumo umano

Premessa

Il D.lgs. 18/2023 *“Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”* prevede che il controllo delle sostanze perfluoroalchiliche (di seguito PFAS) nelle acque potabili assuma carattere di obbligo a partire dal 12 gennaio 2026. Entro tale data le autorità sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, parte B, per tali sostanze.

Al fine di adeguarsi tempestivamente alla sopracitata normativa e tenuto conto che sul territorio piemontese è presente l'unico stabilimento nazionale di produzione di alcune di queste sostanze, si ritiene opportuno prevedere un piano di monitoraggio preliminare per valutare la diffusione di queste sostanze e le quantità eventualmente presenti.

Nel presente documento sono previsti gli indirizzi con cui si intende avviare il monitoraggio per la ricerca dei PFAS nelle acque potabili del territorio della Regione Piemonte, nelle more delle linee guida e nel rispetto del termine previsti rispettivamente dagli articoli 12, comma 9 e 24 del d.lgs. 18/2023.

Il Decreto Legislativo 18/2023 adotta l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio. La definizione dei piani di monitoraggio e dei protocolli analitici sui campioni di acque potabili basata sull'analisi del rischio è strategica ai fini dell'ottimizzazione delle risorse impegnate ma soprattutto per aumentare l'efficacia dei controlli.

Parimenti, l'applicazione dell'analisi del rischio per settori analitici specifici e particolarmente onerosi dal punto di vista delle risorse impiegate permette di concentrare le attività analitiche laddove effettivamente necessario, assicurando al contempo una maggiore uniformità delle procedure pur mantenendo le specificità territoriali, ove fondate su evidenze reali.

Obiettivo

Nelle more del termine previsto dall'articolo 24 del d.lgs. 18/2023 e della emanazione da parte della Commissione Europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio dei PFAS, prevista per il 2024, il presente documento descrive gli indirizzi per le attività delle ASL di monitoraggio per la ricerca dei PFAS nelle acque potabili del territorio della Regione Piemonte.

Il presente documento prevede indirizzi alle ASL, in particolare per l'esecuzione di campionamenti mirati, in affiancamento a quelli già effettuati per la ricerca dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e C del D.Lgs. 18/23 su punti di erogazione di acquedotti individuati da preliminari valutazioni del rischio svolte tra ASL, Arpa Piemonte e gestori idropotabili, per verificare la presenza di PFAS e il rispetto dei limiti previsti dal Dlgs 18/2023.

PARTE A

CAMPIONAMENTO

A.1. Disposizioni generali

Il monitoraggio preliminare per la ricerca dei PFAS, di cui al presente documento, si articola nel biennio 2024-2025 e prevede il campionamento delle acque destinate al consumo umano e distribuite in rete in funzione di una valutazione del rischio preliminare da cui è derivata la scelta dei punti di campionamento e la frequenza di prelievo.

A.1.1. Prodotto da campionare (matrice da campionare)

I controlli per la ricerca dei PFAS prevedono il campionamento di acqua destinata al consumo umano, di seguito anche denominata “acqua potabile”, fornita tramite una rete di distribuzione. Il campionamento deve pertanto avvenire sulla rete idropotabile ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 18/2023, ossia nella rete di distribuzione (punto di consegna).

Arpa effettuerà la valutazione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) comprese nei parametri di cui all’allegato I B della Direttiva (UE) 2020/2184 per quanto riguarda “PFAS-totale” e “somma di PFAS” nelle acque destinate al consumo umano nei campionamenti effettuati dalle ASL.

A.1.2. Punti e priorità di campionamento

L’individuazione dei punti di prelievo da parte delle ASL deve essere effettuata in accordo a quanto riportato dall’art. 5 del D.lgs 18/2023. Inoltre, l’art. 12 comma 3 stabilisce che i programmi di controllo per la verifica della qualità dell’acqua si basino sulla zona di fornitura idropotabile (Water Supply Zone) come definita dall’art.2 comma 1 lett. ii).

Per il monitoraggio preliminare si considera prioritario il campionamento nei punti in cui la acque delle reti acquedottistiche sono rese disponibili per il consumo umano, al fine di valutarne la qualità nell’ottica della tutela della salute umana.

I punti oggetto di campionamento della rete di distribuzione di cui al presente documento individuati quali prioritari sono:

1 – Acqua potabile precedentemente individuata come positiva alla presenza di PFAS da analisi, effettuate dai Gestori sull’acqua distribuita e/o sulle fonti di approvvigionamento;

2 – Acqua potabile precedentemente individuata come positiva alla presenza di PFAS da indagini ambientali svolte da ARPA sulle fonti di approvvigionamento.

A seguire, i campionamenti potranno essere estesi alle seguenti situazioni:

3 – Acqua potabile della rete acquedottistica dove sono state evidenziate delle criticità ambientali (es. pressione antropica, incendi) che possono insistere sulle fonti di approvvigionamento. Tali casistiche saranno oggetto di specifiche interlocuzioni ASL/Arpa/Gestore nelle quali verranno valutate le opportune soluzioni/interventi da intraprendere (a tal proposito si rimanda al successivo paragrafo B.1);

4 – Punti di utenza randomizzati, sulla base dei numeri delle reti idriche (water supply zone, art. 2 comma 1, lett. ii D.Lgs. 18/2023) presenti in ciascuna ASL.

A.1.3. Numero di campioni

Il presente documento si propone di effettuare l’indagine in tutto il territorio piemontese privilegiando le aree risultate essere più critiche sulla base degli esiti delle preliminari valutazioni del rischio di cui ai paragrafi precedenti. Quanto sopra deve essere effettuato nel rispetto delle stime operate da Arpa sulla scorta dei propri controlli sulle acque sotterranee interessate dai punti di attingimento di acque grezze dei gestori idropotabili, come da tabella n. 2.

Tabella 2. Stime ARPA del numero di campionamenti processabili per area di interesse

AREE INDIVIDUATE	NUMERO CAMPIONI
Provincia di Torino	100
Provincia di Cuneo	20
Provincia di Alessandria	250
Provincia di Asti	10
Province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-Ossola	80

Pertanto, sulla base dei seguenti criteri:

- delle preliminari valutazioni del rischio svolte tra ASL, Arpa Piemonte e gestori idropotabili;
- delle stime operate da Arpa sulla scorta dei propri controlli sulle acque sotterranee;
- delle priorità esposte nel paragrafo A1.2;

dovrà essere definito il numero minimo di punti di campionamento prioritari per il 2024 per ciascuna ASL.

A.1.4. Frequenza di campionamento.

Per il primo anno di attuazione delle seguenti indicazioni (2024) il monitoraggio prevederà l'effettuazione:

- di un solo campione per ciascuno dei punti che le ASL riterranno opportuno indagare sulla scorta delle proprie preliminari valutazioni del rischio effettuate coi Gestori ed Arpa;
- di eventuali ripetizioni nei medesimi punti sulla base degli esiti delle analisi come meglio specificato nella successiva Parte B del presente documento.

L' eventuale ripetizione dei medesimi è permessa solo in accordo con quanto specificato nella parte B del presente documento, nel rispetto della stima per Provincia fornita da ARPA.

Per l'anno 2025, visti:

- gli esiti del monitoraggio effettuato nel corso del 2024;
- gli eventuali aggiornamenti delle disponibilità dei laboratori di Arpa;
- le eventuali nuove valutazioni del rischio effettuate da ASL/Gestori/Arpa;

si potrà aggiornare l'elenco dei punti di campionamento individuati per ciascuna ASL.

PARTE B

INTERPRETAZIONI DEI DATI E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

Sono definiti i seguenti valori di parametro, come previsti dall'allegato I parte B del D.Lgs. 18/2023, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
PFAS Totale	0,50	µg/L	Per «PFAS — totale» si intende la totalità delle sostanze per- e polifluoroalchiliche. Tale valore di parametro si applica esclusivamente dopo l'elaborazione di orientamenti tecnici per il monitoraggio di tale parametro in conformità dell'articolo 12, comma 9. Le regioni e province autonome possono quindi decidere di utilizzare uno o entrambi i parametri «PFAS — totale» o «Somma di PFAS». L'Autorità sanitaria locale preposta al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sentita l'autorità sanitaria regionale e l'ISS, può adottare valori più restrittivi in specifiche circostanze territoriali, tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa alle sostanze per- e polifluoroalchiliche della popolazione interessata.
Somma di PFAS	0,10	µg/L	Per «somma di PFAS» si intende la somma di tutte le sostanze per- e polifluoroalchiliche ritenute preoccupanti per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano di cui all'allegato III, Parte B, punto 3. Si tratta di un sottoinsieme di sostanze «PFAS — totale» contenenti un Gruppo perfluoroalchilico con tre o più atomi di carbonio (vale a dire $-C_nF_{2n}-$, $n \geq 3$) o un Gruppo perfluoroalchiletere con due o più atomi di carbonio (vale a dire $-C_nF_{2n}OC_mF_{2m}-$, n e $m \geq 1$). L'Autorità sanitaria locale preposta al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sentita l'autorità sanitaria regionale e l'ISS può adottare valori più restrittivi in

			specifiche circostanze territoriali, tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa alle sostanze per- e polifluoroalchiliche della popolazione interessata.
--	--	--	--

B.1. Interpretazione dei dati e provvedimenti

Vista la tipologia del monitoraggio preliminare oggetto del presente documento e le disposizioni della normativa che prevedono la vigenza dei limiti per le sostanze perfluoroalchiliche a partire dal gennaio 2026, i campioni effettuati avranno carattere conoscitivo e non fiscale.

Si individuano le seguenti casistiche:

1. Valori della somma di PFAS inferiori al limite di quantificazione o LOQ (= assenza);
2. Valori della somma di PFAS inferiori ai limiti del D.lgs. 18/2023;
3. Valori della somma di PFAS superiori ai limiti del D.lgs. 18/2023.

In relazione alle casistiche di cui sopra, si elencano a seguire i provvedimenti da adottare:

1. **Nessuna azione richiesta.** Valutare la ripetizione del campionamento per l'aggiornamento del monitoraggio (anno 2025), fatte salve specifiche situazioni di rischio sulla scorta di dati preesistenti;
2. **Prosecuzione del monitoraggio.** Segnalazione e richiesta al Gestore per la ripetizione del campione e per l'effettuazione di approfondimenti. In alternativa se il gestore ha già effettuato un'analisi nello stesso punto possono essere richiesti ed acquisiti i relativi rapporti di prova. Valutazione del dato in funzione delle caratteristiche della falda e della stagionalità in cui è stato effettuato il campione. Eventuale rivalutazione della frequenza di campionamento (semestrale o trimestrale in base al rischio dell'area e considerando l'andamento stagionale);
3. **Prosecuzione del monitoraggio con ripetizione del campione, da parte di ASL/Arpa,** entro il mese successivo e definizione di una frequenza di campionamento semestrale o trimestrale in base al rischio dell'area, considerando l'andamento stagionale della falda, nonché la soggiacenza. Segnalazione e richiesta al Gestore per l'effettuazione di approfondimenti volti a valutare le cause e misure da adottare. In caso di conferma del superamento, dovrebbe avviarsi una valutazione congiunta ASL/Gestore/Arpa degli

interventi da mettere in atto eventualmente considerando la pericolosità delle singole sostanze che contribuiscono al superamento. In casi di particolare rilevanza, l'ASL potrà richiedere un confronto da parte della Regione.

L'ASL invierà comunicazione formale dell'avvenuto superamento, oltre al Gestore, anche al Sindaco di competenza il quale sarà costantemente aggiornato circa le azioni avviate a seguito della valutazione congiunta di cui sopra.

Considerato che tra le attività di monitoraggio ambientale Arpa effettua prelievi ed analisi di campioni di acque sotterranee prelevate da pozzi che risultano essere anche punti di captazione di acque destinate al consumo umano, gli esiti analitici riferiti a tali campioni saranno messi a disposizione delle ASL competenti segnalando i casi con valori di PFAS superiori ai rispettivi LOQ (limiti di quantificazione) ossia presenti e quantificabili.

PARTE C

GESTORI IDRO-POTABILI

Al fine di assicurare che, a partire dal 12 gennaio 2026, le acque destinate al consumo umano soddisfino, sul territorio regionale, i valori di parametro di cui all'allegato I, parte B del D.lgs. 18/2023, come già concordato nell'incontro in data 8.05.2024 tra i settori regionali competenti con, tra gli altri, gli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO), che mantengono le relazioni con i gestori idropotabili, nell'ottica del coordinamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 12, comma 2 D.Lgs 18/2023, occorrerà che i gestori idro-potabili effettuino la valutazione del rischio rispetto a tali sostanze ai sensi dell'articolo 8 del citato D.lgs. e assicurino il rispetto dei limiti nelle acque fornite al cittadino ai sensi dell'articolo 14 del medesimo D.lgs..

Per raggiungere tali obiettivi, è opportuno che, secondo quanto previsto dall'art. 12 del citato D.Lgs., i gestori provvedano ad inserire le sostanze perfluoro-alchiliche nei propri piani di campionamento, tenendo conto della caratterizzazione del rischio delle fonti e dei pozzi, effettuata conformemente all'art. 7 D.Lgs 18/2023. Indicativamente, sarebbe auspicabile che tutti i punti di prelievo venissero controllati almeno una volta entro il 30 giugno 2025 in modo da disporre di un quadro completo della situazione sul territorio piemontese e consentire ai gestori idropotabili di adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti per i PFAS nelle acque potabili nei tempi previsti dalla normativa.

Nel caso di riscontro di positività, occorrerebbe che i gestori informino le autorità competenti ed adottino le misure necessarie, con le stesse modalità previste per le autorità competenti, ad assicurare il rispetto dei limiti nei punti di erogazione, ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.Lgs 18/2023.

Infine, si raccomanda ai Gestori l'affidamento delle analisi a laboratori accreditati secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 al fine di rendere confrontabili i campioni effettuati da ASL/Arpa.

Al fine di poter realizzare un quadro complessivo di conoscenze sul territorio regionale, sarebbe opportuno che i Gestori mettessero a disposizione i dati relativi alle proprie analisi effettuate nei punti di captazione delle reti acquedottistiche, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 18/2023. Le modalità ed il formato nel quale rendere disponibili tali dati sarà definito da Regione con il supporto di Arpa e comunicato dalle Asl ai rispettivi gestori di competenza.